



**REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE di CONTROLLO per la CALABRIA**

**composta dai Magistrati**

dott. Tommaso Salamone	Presidente
dott. Massimo Balestieri	Consigliere, relatore
dott. Michela Muti	Referendario
dott. Elisabetta Usai	Referendario

**nella Camera di consiglio del 19/07/2016**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione.

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche.

Visto la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Vista la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009 avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo".

Vista la delibera delle SS.RR. in sede di controllo n. 8/CONTR/2010.

Vista la legge regionale n. 1/2007, istitutiva del consiglio delle autonomie locali nella regione Calabria, e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria n. 21 del 28 settembre 2012, relativo all'insediamento del consiglio delle autonomie locali con decorrenza dal 1 ottobre 2012;

Vista la nota prot. 5815 del 21 aprile 2016 (prot.1284 in arrivo del 22/04/2016), con la quale il Comune di Cirò Marina ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione;

Vista l'ordinanza n.16/2016, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta.

Udito il Consigliere Massimo Balestieri, relatore.

## FATTO

Il Comune di Cirò Marina ha chiesto di sapere se sia possibile procedere alla rettifica del riaccertamento straordinario dei residui in sede di autotutela, evidenziando gravi irregolarità contabili contenute nel riaccertamento già effettuato, e quali siano i passaggi correttivi da intraprendere prima dell'approvazione del rendiconto 2015 e del bilancio 2016.

## DIRITTO

In via preliminare occorre verificare se la richiesta di parere sia soggettivamente ed oggettivamente ammissibile.

Sotto il primo profilo la legittimazione spetta ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, di norma per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL).

La Regione Calabria ha formalmente istituito il suddetto CAL con legge regionale n. 1/2007, poi costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 21 del 28 settembre 2012, e insediato in data 1 ottobre 2012.

Ciò comporta la piena operatività della menzionata disposizione di legge che prevede la legittimazione formale esclusiva del Consiglio delle autonomie locali alla formulazione - presentazione alla Corte dei conti di richieste di pareri in materia di contabilità pubblica e in generale di ulteriori forme di collaborazione concernenti problematiche proprie degli enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie locali risulta non operativo in quanto dovrebbe essere ricostituito stante la intervenuta modifica della normativa originaria (L.R. n. 24 del 27/11/2015).

Tanto premesso, la richiesta di parere in esame risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo, atteso che il soggetto istante, ossia il Commissario Straordinario del Comune di Cirò Marina, rientra nella categoria di soggetti cui è riconosciuta la legittimazione attiva.

Occorre, ora, esaminare se la richiesta di parere sia oggettivamente ammissibile.

Al riguardo si rileva che essa attiene alla materia della contabilità pubblica ma concerne, tuttavia, una specifica situazione, che potrebbe essere oggetto di esame da parte di questa Sezione nell'ambito del controllo sul rendiconto di cui all'art. 148 bis del decreto legislativo n. 267/2000 in ragione della documentazione contabile acquisita anche per mezzo di istruttoria, e di altri organi magistratuali.

Ciò posto, in ogni caso si rileva, comunque, che l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 118/2011 dispone che il riaccertamento straordinario dei residui sia oggetto di un unico atto deliberativo e il principio contabile 9.3 dispone che *"al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni"*.

Al riguardo si evidenzia che la Sezione Autonomie ha ribadito che *"l'operazione è straordinaria, non frazionabile e non ripetibile"* (Sez. Autonomie n. 4/2015).

Le eventuali rettifiche potranno essere effettuate tramite il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art.3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011.

Da ultimo si osserva, peraltro, che le deliberazioni della Sezione di Controllo per la Regione Liguria menzionate nella richiesta di parere (delibere n. 2 e 8 del 2016) hanno accertato la grave irregolarità relativa al riaccertamento straordinario conseguente alla non corretta imputazione dei residui attivi e passivi negli esercizi di effettiva scadenza, senza incidere sull'ammontare del disavanzo come in precedenza accertato.

Alla luce di quanto precede, e in conformità al costante indirizzo delle Sezioni di controllo della Corte dei conti, la richiesta di parere è oggettivamente inammissibile.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Calabria

**DICHIARA**

oggettivamente inammissibile la richiesta di parere in epigrafe

**DISPONE**

La trasmissione della presente pronuncia al Sindaco del Comune di Cirò Marina.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 19 luglio 2016.

Il Relatore

f.to dott. Massimo BALESTIERI

Il Presidente

f.to dott. Tommaso SALAMONE

Depositata in segreteria il 20 luglio 2016

Il Direttore della segreteria

f.to dott.ssa Elena RUSSO